

Approvato con delib. C.C. n.° 33 del 21.10.1994

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 1

Ambito di applicazione ed oggetto del Regolamento

- 1 - La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di CASIRATE sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune stesso.
- 2 - Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, le modalità di effettuazione della stessa, il servizio delle pubbliche affissioni e l'applicazione del relativo diritto.

Art. 2

Classificazione del Comune

- 1 - Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto disciplinati dal presente regolamento, il Comune di Brescia, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, appartiene alla classe QUINTA.

Art. 3

Tariffe

- 1 - Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4

Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.

- 1 - Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al preventivo rilascio delle autorizzazioni o concessioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
- 2 - Per i divieti e le limitazioni di particolari forme pubblicitarie, si fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo articolo 5. E' fatto comunque divieto di effettuare pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini o di altro materiale pubblicitario nell'ambito dell'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

Art. 5

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

- 1 - LA GIUNTA comunale, con apposito provvedimento, adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi e stabilisce i divieti e le limitazioni di particolari forme pubblicitarie, attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale.

A - Classificazione dei mezzi pubblicitari.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

- 1) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:
si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

- 2) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:
si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

B) Criteri generali di specificazione.

I criteri di specificazione sono:

a) COLORE.

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) POSIZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI.

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto

eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purchè motivate.
Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.
Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

- C) **DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI.**
Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.
Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

- 1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;
- 2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.
La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2.50.
Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt. 2.50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

- D) **Classificazione della cartellonistica stradale.**
I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

a) secondo la funzione

- 1) pubblicitari in genere;
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

b) secondo la collocazione

- 1) a parete;
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

- E) **CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI.**

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

F) CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale, direzionale e periferia.

Art. 6

Modalità per ottenere l'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari

- 1 - Le domande rivolte ad ottenere il rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'installazione degli impianti pubblicitari devono essere inoltrate all'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE del Comune e devono essere corredate con la seguente documentazione:

- 1) una domanda su appositi moduli (da ritirarsi IN COMUNE)

- 2) tre fotografie a colori del luogo dove l'oggetto deve essere installato;
- 3) tre prospetti, nel caso che l'oggetto debba essere infisso sulla facciata di un edificio. I prospetti devono essere di rilievo e non schematici e dotati delle misure principali.
- 4) tre disegni dell'insegna, del cartello o della tenda. Almeno uno deve essere colorato con i colori corrispondenti a quelli reali. Inoltre si richiede che sia specificata la natura del materiale (o dei materiali) che compongono l'insegna od altro manufatto;
- 5) tre planimetrie (nel caso di oggetti da installare su aree pubbliche o private) nelle quali siano ben disegnati marciapiedi, scarpate, aiuole, banchine stradali, recinzioni, pali, semafori, lampioni, cartelli già esistenti, alberi, e segnali stradali, ecc.
- 6) tre sezioni, nel caso di cartelli, insegne sporgenti, insegne a bandiera, ecc.

N.B.: tutti i disegni devono essere firmati dai richiedenti (ditte reclamizzate) ed eventualmente anche dalle agenzie specializzate; devono inoltre essere quotati e la scala non deve essere inferiore a 1:200, con eccezione dei bozzetti, quando l'oggetto sia molto grande.

Art. 7

Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale.

- 1 - Il 15 per cento della superficie degli impianti pubblici destinati alle affissioni, così come indicato all'art. 22 del presente regolamento, è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.

Art. 8

Superficie degli impianti da attribuirsi a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

- 1 - I soggetti privati, diversi dal concessionario del

provvedimento autorizzatorio, così come previsto dall'art. 6 del presente regolamento, possono richiedere al Comune l'autorizzazione ad installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. A tal fine, per l'intero territorio del Comune di CASIRATE, lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non potrà superare quello necessario per l'affissione di n. 20 fogli, aventi dimensioni di cm. 70 x 100; ogni ditta non potrà essere autorizzata per più di 4 fogli, aventi dimensioni di cm. 70x100.

- 2 - Detti impianti, che dovranno essere installati a cura e spese del soggetto privato, dovranno essere adibiti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo e non potranno in alcun modo essere utilizzati con altri mezzi pubblicitari, quali cartelli sia a carattere permanente che temporaneo.
- 3 - Tali impianti dovranno, altresì, essere individuati con l'apposizione di apposita targa che riporti l'indicazione del soggetto privato, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ed essere di un colore diverso da quello degli altri impianti destinati alle pubbliche affissioni. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità non esclude l'assoggettabilità dell'impianto alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché a canoni di locazione o di concessione che si rendano applicabili.
- 4 - Il soggetto privato è costantemente tenuto ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovesse verificarsi.
- 5 - Il Comune può ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di cui trattasi; in tal caso i titolari di detti impianti non potranno avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito, fatto salvo il loro diritto al rimborso dell'imposta sulla pubblicità pagata per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi.

Art. 9

Imposta sulla pubblicità Presupposto dell'imposta

- 1 - La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubblicità che affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico

o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

- 2 - Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10

Soggetto passivo

- 1 - Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- 2 - E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11

Modalità di applicazione dell'imposta

- 1 - L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2 - Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3 - Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4 - Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5 - I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

- 6 - Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- 7 - Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 DEL D. Leg. 501 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 12

Dichiarazione

- 1 - Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al concessionario del servizio apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
- 2 - La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al concessionario del servizio di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3 - La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4 - Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 16, 17 e 18 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 13

Pagamento dell'imposta

- 1 - L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 16, commi 1 e 3, 17 e 18, commi 1, 2, 3, per

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 26

Modalità per le pubbliche affissioni

- 1 - I criteri e le modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinati dai commi seguenti.
- 2 - I committenti, all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza contemplati dal successivo comma 10, devono consegnare presso l'Ufficio del Concessionario del Servizio il materiale da affiggere con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. La consegna del materiale da affiggere deve essere eseguita dal committente durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio e comunque non oltre le ore 16.
- 3 - Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 4 - La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5 - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il concessionario del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 6 - La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 7 - Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico

ed il concessionario del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

- 8 - Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 9 - Il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 10 - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del diritto contemplata dall'art. 22 del decreto legislativo n. 507 del 1993 e successive modificazioni.
- 11 - Nell'ufficio del concessionario del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 27

Sanzioni tributarie ed interessi

- 1 - Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 12, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
- 2 - Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- 3 - Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

- 4 - Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 28

Sanzioni amministrative

- 1 - Il concessionario del servizio è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2 - Per le violazioni delle norme del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il concessionario del servizio dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il concessionario provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3 - Il concessionario del servizio, deve effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità previste dall'art. 15.
- 4 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve

essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

- 5 - I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 5.

Art. 29

Gestione del servizio

- 1 - La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è affidata dal comune in concessione ai sensi del successivo art. 32.
- 2 - Il concessionario del servizio subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 30

Corrispettivo del servizio

- 1 - Per la gestione del servizio il concessionario del servizio è TENUTO A VERSARE AL COMUNE UN CANONE FISSO.
- 2 - DETTO CANONE DEVE ESSERE VERSATO ALLA TESORERIA COMUNALE A SCADENZE TRIMESTRALI POSTICIPATE.

- 4 - Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati.
- 5 - Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dalla Giunta comunale o stabilita per legge nel corso della concessione, IL CANONE FISSO convenuto deve essere ragguagliato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 31

Durata della concessione

- 1 - La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

Art. 32

Conferimento della concessione

- 1 - Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 507 del 1993 viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2 -bis del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
- 2 - La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo dei cui all'art. 32 del precitato decreto legislativo n. 507 del 1993 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune di CASIRATE secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 del suddetto decreto legislativo. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura DEL CANONE FISSO.
- 3 - L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del

Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

- 4 - I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 14 attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 507 del 1993.
- 5 - Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni.
- 6 - E' in ogni caso esclusa la possibilità di rinnovo della concessione.

Art. 33

Incompatibilità

Non possono esercitare le funzioni di concessionario del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni i soggetti che si trovano in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

Art. 34

Decadenza

Il concessionario del servizio incorre nella decadenza della concessione per uno dei motivi indicati all'art. 30 del Decreto Legislativo 507 del 1993.

Art. 35

Disciplina del servizio in concessione

- 1 - Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29 del decreto legislativo n. 507

anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

- 2 - Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario del servizio con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il modello da utilizzare per il versamento dell'imposta deve avere le caratteristiche determinate con Decreto del Ministro delle Finanze.
- 3 - E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
- 4 - Per la pubblicità relativa a periodo inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
- 5 - La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.
- 6 - Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il concessionario del servizio è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
- 7 - Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1 - Il concessionario del servizio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2 - Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3 - Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario del servizio.

Art. 15

Attribuzione del Concessionario del Servizio

- 1 - Al concessionario del servizio sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il rappresentante del concessionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 16

Pubblicità ordinaria

- 1 - Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dalla Giunta comunale.
- 2 - Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
- 3 - Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

- 4 - Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 17

Pubblicità effettuata con veicoli

- 1 - Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 16, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 16, comma 4.
- 2 - Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune di Brescia l'imposta è dovuta a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà al Comune di Brescia qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune di Brescia qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
- 3 - Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune di Brescia, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie;

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

- 4 - Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e

dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

- 5 - E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 18

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- 1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dalla Giunta comunale.
- 2 - Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata;
- 3 - Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- 4 - Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dalla Giunta comunale.
- 5 - Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 19

Pubblicità varia

- 1 - Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o

frazione, è pari a quella prevista dall'art. 16, comma 1.

- 2 - Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta in base alla tariffa approvata dalla Giunta comunale.
- 3 - Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
- 4 - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dalla Giunta comunale.
- 5 - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta dovuta per ciascun giorno o frazione è quella stabilita nella tariffa approvata dalla Giunta comunale.

Art. 20

Riduzioni dell'imposta

- 1 - La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 21

Esenzioni dall'imposta

- 1 - Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 17;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non

espressamente stabilite, non superino, il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 22

Servizio delle pubbliche affissioni

- 1 - Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2 - La superficie degli impianti adibiti nel Comune di ~~CASIRATE~~ alle pubbliche affissioni è pari a mq. 36.

Art. 23

Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1 - Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del CONCESSIONARIO.
- 2 - La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 è quella stabilita nella tariffa approvata dalla Giunta comunale è ragguagliata alla durata dell'affissione:
 - per i primi 10 giorni;
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni.
- 3 - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
- 4 - Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
- 5 - Qualora il commitente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

- 6 - Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 7 - Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 14; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 24

Riduzioni del diritto

- 1 - La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 25;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 25

Esenzioni dal diritto

- 1 - Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

del 1993; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al Comune assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

- 2 - Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.
- 3 - E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
- 4 - A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito.
- 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 36

Obblighi del concessionario del servizio

Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni del capitolato d'onori, del contratto di affidamento della gestione del servizio, del presente regolamento, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 e di ogni altra disposizione adottata in materia d'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

